



Avv. Maurizio Vecchio
Avv. Tiziana Masoero
Avv. Chiara Vaudano

Studio legale Vecchio Masoero
Associazione professionale

Via Sant'Anselmo, 8
10125 Torino
T 011 4379411 / 9
F 011 6566366
segreteria@studiolegalevm.it
www.studiolegalevm.it
P. IVA 10559910012

SEDE DI MILANO
Via Gattamelata, 41 20149 Milano
Tel. +39 02.2662691
Fax +39 02.8911764

OF COUNSEL

Prof. Avv. Stefano Maranella - Roma

Mazzolini & Partners - Milano

Avv. Paolo Rendina – Bologna

Avv. Pietro Massaro – Torino

Avv. Chiara Vaudano – Torino

Dott.ssa Virginia Cuffaro – Torino

OBBLIGO VACCINALE: NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO PARERE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI IMPUGNAZIONE

Premessa

Il Movimento Libere DBN ha richiesto allo Studio Legale un parere in merito alla sussistenza dei presupposti per proporre opposizione agli Avvisi di Addebito relativi alla violazione degli obblighi vaccinali previsti dalla legge.

Più precisamente sono stati posti i seguenti interrogativi:

Ha senso una opposizione alla luce dei costi dell'azione?

L'opposizione può avere possibilità di esito positivo o è scontato un esito negativo?

Se l'interessato ignora la sanzione oltre la scadenza dei 60 gg. cosa succede?

In ragione delle richieste formulate si procederà ad affrontare la risposta per ogni singolo quesito

Ha senso una opposizione alla luce dei costi dell'azione?

L'opposizione può avere possibilità di esito positivo o è scontato un esito negativo?

Alla luce della normativa attuale si ritiene di dover trattare le due domande formulate in un unico paragrafo.

I costi dell'opposizione riguardano il c.d. contributo unificato (Euro 43) da versare al momento di presentazione dell'azione. Non è necessaria l'assistenza di un legale. Ulteriori costi sono legati all'esito dell'opposizione

- 1) Se il ricorso viene respinto il Giudice potrà condannare l'interessato a rimborsare/pagare le spese legali dell'Agenzia delle Entrate (assistita dall'Avvocatura dello Stato). Esse ammonterebbero ad Euro 198,95 (applicazione dei valori minimi) o anche Euro 394,00 in applicazione dei valori medi
- 2) Se il ricorso venisse accolto il Giudice di Pace potrebbe condannare l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese dell'interessato (in assenza di un avvocato tale condanna non potrebbe superare Euro 43 del contributo unificato).
- 3) Naturalmente il Giudice di Pace potrebbe anche compensare le spese (sia in caso di rigetto che di accoglimento del ricorso). Ciò significa che ogni parte del processo "si terrà le spese affrontate per il giudizio"

Secondo le norme che regolano il processo l'alternativa più probabile è quella della compensazione delle spese (sia in caso di rigetto che di accoglimento del ricorso). Peraltro, non si possono escludere orientamenti difformi da parte di ogni singolo Giudice.

§§§§§§§§

Alla luce di queste osservazioni risulta evidente che la valutazione in ordine all'opportunità di fare ricorso non è meramente economica, ma soprattutto di "principio".

Assume quindi rilievo rispondere adeguatamente alla seconda domanda: quali sono le concrete possibilità di accoglimento dell'opposizione.

La risposta è complessa e, quindi, cercherò di sintetizzare le principali questioni.

Le questioni NON DI MERITO sulla sanzione

La sanzione prevista dalla legge è unica: Euro 100,00 per tutti i casi di violazione.

Quasi tutte le sanzioni amministrative (per non dire tutte) prevedono un minimo ed un massimo commisurato alla gravità della violazione.

Qualche dubbio di costituzionalità potrebbe essere sollevato in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto vengono trattate in maniera uguale ed omogenea (sanzione di Euro 100) posizioni tra loro differenti. Infatti, le ipotesi di violazione (oltre ai soggetti ultracinquantenni) sono numerose:

- 1) *Violazione dell'art. 4 Art. 4. Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*
- 2) *Violazione dell'art. 4 bis Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*
- 3) *Violazione dell'art. 4 ter Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*
- 4) *Violazione dell'art. 4 ter1 Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale*
- 5) *Violazione dell'art. 4 ter 2. Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola*

Per ciascuna violazione l'art. 4 sexies prevede **ulteriori tre diverse modalità di commissione del fatto:**

- a) soggetti che alla data del 15 giugno 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

§§§§§§§§

Le questioni DI MERITO sulla sanzione

Il tema dell'obbligo vaccinale e della sua compatibilità con il nostro ordinamento giuridico e con i principi costituzionali è sempre stato oggetto di forti discussioni.

Diverse questioni sono già state sottoposte all'attenzione della Corte costituzionale che, però, le ha respinte per motivi di ordine processuale e non sempre nel merito. Con ciò precisando che sono **non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Parimenti non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico."**

Il Tribunale di Padova (13 dicembre 2021 come da allegato estratto della Gazzetta ufficiale dell'Unione) ha formulato una serie di questioni alla Corte di Giustizia Europea proprio sull'obbligo vaccinale. Si è in attesa della calendarizzazione dell'udienza (causa C-725/21

riferimento: Regolamento Europeo n. 507/2006 e n. 953 del 2021 e sul rispetto degli articoli 3, 35, 41 della Carta di Nizza).

§§§§§§§§

La sentenza della Corte Costituzionale (della quale si attendono le motivazioni) esprime, di fatto, il principio della legittimità dell'obbligo vaccinale ed è presumibile che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si attesti nel medesimo senso.

Altrettanto probabilmente potranno esservi pronunce di singoli Giudici che si discosteranno da dette valutazioni (laddove sia possibile da un punto di vista processuale).

§§§§§§§§

Se l'interessato ignora la sanzione oltre la scadenza dei 60 gg. cosa succede?

Occorre innanzitutto precisare che ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. 162 del 2022 convertito in legge in data 30 dicembre 2022 sono sospese le attività di irrogazione delle sanzioni fino al 30 giugno 2023

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6

La disposizione è l'ennesimo esempio (e la conferma) dell'assoluta incapacità o ambiguità con la quale il legislatore (a prescindere dal colore politico dei singoli governi) scrive le norme.

Il tenore letterale dell'articolo non chiarisce affatto come debba comportarsi il soggetto che abbia già ricevuto l'avviso di addebito

Più precisamente non è specificato se i soggetti che abbiano già ricevuto l'avviso di addebito abbiano l'obbligo di impugnare comunque il provvedimento nei trenta giorni dalla notifica. Eguali dubbi possono essere espressi circa l'obbligo di pagare entro 60 giorni dalla notifica la somma di Euro 100,00

Una interpretazione letterale della disposizione induce a ritenere che **sicuramente** chi ha già ricevuto l'avviso di addebito **deve** impugnare nei 30 giorni. Infatti la norma esplicita che sono sospesi i procedimenti di irrogazione previsti dall'art. 4 sexies commi 3, 4 e 6 .

L'impugnazione dell'avviso di addebito è invece regolata dal comma 7 del citato art. 4 sexies. Quando si intendere sospendere un termine di impugnazione occorre indicarlo espressamente: *"sono altresì sospesi fino al 30 giugno 2023 i termine per l'impugnazione"*

Questa interpretazione si scontra, clamorosamente, con il principio di eguaglianza dell'art. 3 Costituzione: la circostanza che ad alcuni sia già stato notificato l'avviso di addebito è semplicemente il risultato di una pura casualità.

In virtù di una valutazione prudenziale è quindi caldamente consigliato che:

- 1) Chi intende impugnare ed ha già ricevuto l'avviso di addebito provveda al deposito del ricorso entro 30 giorni dalla notifica**
- 2) Chi intende pagare ed ha già ricevuto l'avviso di addebito provveda entro 60 giorni dalla notifica**

Sebbene il giurista non sia profeta è ragionevole o probabile immaginare che - in questa confusione normativa - alla fine venga promulgata qualche legge che abroga definitivamente la sanzione (in conformità al noto proverbio: *chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato*)

§§§§§§§§

Si comprenderà che in tale situazione di "caos" è estremamente difficile rispondere alla domanda *"che succede a chi non paga e non impugna?"*

In teoria - e sempre fatto salvo l'intervento di una "legge gomma che cancella tutto" - l'Agenzia delle Entrate Riscossioni dovrebbe procedere esecutivamente inviando prima un atto di intimazione e poi pignorando un conto corrente. Nella mia esperienza professionale (che ovviamente non ha valore di legge e nemmeno statistico) non ho mai avuto occasione di "vedere" un atto di pignoramento per cento euro. Ma con il passare del tempo aumentano interessi, mora, aggio e così via. Il debito così cresce e magari burocraticamente impedisce il rilascio di qualche certificazione. Oppure interviene una nuova e futura rottamazione che cancella ogni cosa

§§§§§§§§

CONCLUSIONI

ALLA LUCE DELLA CONVERSIONE DEL D.L. 162 del 2022 AVVENUTA IN DATA 30 DICEMBRE 2022 E' BENE CHIARIRE CHE IL RINVIO DEI PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE AL 30 GIUGNO 2023 NON NECESSARIAMENTE SPOSTA A TALE DATA IL TERMINE DI PAGAMENTO PER GLI AVVISI GIA' NOTIFICATI. E NEMMENO PUO' RITENERSI DIFFERITO IL TERMINE DI IMPUGNAZIONE (sul punto si prega di leggere attentamente quanto indicato nel precedente paragrafo)

In ragione di quanto sopra osservato è possibile rispondere sinteticamente a ciascuna domanda formulata:

Ha senso una opposizione alla luce dei costi dell'azione?

Sebbene la legge non preveda l'obbligo dell'assistenza di un avvocato è consigliabile affidarsi ad un legale per l'impugnazione. La normativa è piena di "trappole" ed "incertezze" processuali. Naturalmente su google potranno essere pubblicati fac simili (ma affidarsi al *giurista Prof. Avv. Dott. Google* è assai rischioso)

SE SI "VINCE" IL PROCESSO è assai probabile che il costo da sopportare sia di Euro 43,00 oltre gli onorari del proprio avvocato

SE SI "PERDE" IL PROCESSO è da sperare che il Giudice compensi le spese. In tal caso rimarranno a carico del ricorrente: la somma di Euro 43,00, gli onorari del legale e la sanzione di Euro 100,00

SE SI "PERDE" IL PROCESSO ed il Giudice non compensa le spese rimarranno a carico del ricorrente: la somma di Euro 43,00, gli onorari del proprio legale, gli onorari dell'avvocatura dello Stato che per legge difende l'Agenzia delle Entrate e la sanzione di Euro 100. Una complessiva somma di Euro 1.000,00/1.200,00

Mi pare ovvio concludere che se l'obiettivo del soggetto è quello di evitare il pagamento di Euro 100,00 non vi sia alcuna convenienza a proporre ricorso

Se invece si intende procedere in virtù di una questione di principio perché si ritiene ingiusta la sanzione occorre essere consapevoli dei rischi connessi all'impugnazione (sia in termini di costi che di esito negativo)

L'opposizione può avere possibilità di esito positivo o è scontato un esito negativo?

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 1° dicembre 2022 ho dei seri dubbi e delle fondate perplessità che un ricorso possa avere esito positivo.

In un comunicato stampa del 1 dicembre 2022 la Corte Costituzionale ha precisato il contenuto della decisione assunta: i) non sono irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario; ii) Parimenti non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.

Sul punto si è però ancora in attesa di una decisione della Corte di Giustizia Europea investita dal tribunale di Padova con un c.d. "rinvio pregiudiziale". In astratto una decisione favorevole all'illegittimità dell'obbligo vaccinale avrebbe importanti ripercussioni sull'esito favorevole di una eventuale impugnazione degli avvisi di addebito. Ma un simile ribaltamento non è agevolmente pronosticabile

Se l'interessato ignora la sanzione oltre la scadenza dei 60 gg. cosa succede?

Sebbene il giurista non sia profeta è ragionevole o probabile immaginare che - in questa confusione normativa - alla fine venga promulgata qualche legge che abroga definitivamente la sanzione (in conformità al noto proverbio: *chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato*)

In teoria - e sempre fatto salvo l'intervento di una "legge gomma che cancella tutto" - l'Agenzia delle Entrate Riscossioni dovrebbe procedere esecutivamente inviando prima un atto di intimazione e poi pignorando un conto corrente. Nella mia esperienza professionale (che ovviamente non ha valore di legge e nemmeno statistico) non ho mai avuto occasione di "vedere" un atto di pignoramento per cento euro. Ma con il passare del tempo aumentano interessi, mora, aggio e così via. Il debito così cresce e magari burocraticamente impedisce il rilascio di qualche certificazione ed il soggetto si trova a

pagare una somma ben maggiore ad Euro 100,00. Oppure interviene una nuova e futura rottamazione che cancella ogni cosa

§§§§§§§§

Rimango a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione invio i miei migliori saluti

Torino 31 dicembre 2022

Avv. Maurizio VECCHIO